
LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2008, n. 73

**Norme in materia di sostegno alla innovazione
delle attività professionali intellettuali.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

- Art. 1 - Finalità e oggetto della legge
 Art. 2 - Definizioni
 Art. 3 - Commissione regionale dei soggetti professionali: competenze e composizione
 Art. 4 - Organizzazione e funzionamento
 Art. 5 - Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato rappresentative di professionisti prestatori d'opera intellettuale operanti in Toscana. Condizioni per la partecipazione alla commissione regionale
 Art. 6 - Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato rappresentative di professioni ordinistiche che operano sul territorio regionale
 Art. 7 - Promozione delle attività professionali
 Art. 8 - Soggetto consortile multidisciplinare
 Art. 9 - Interventi finanziari a favore dei professionisti. Istituzione di fondo regionale di rotazione per le professioni
 Art. 10 - Norma finanziaria
 Art. 11 - Entrata in vigore

Art. 1

Finalità e oggetto della legge

1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131), definisce le modalità di raccordo tra la Regione e i soggetti professionali operanti sul territorio regionale al fine di valorizzare ed incentivare l'innovazione delle attività professionali e di sostenere i diritti degli utenti.

2. La presente legge, in particolare:

- a) istituisce e disciplina la Commissione regionale delle professioni, quale sede di raccordo tra la Regione e le professioni;
 b) sostiene finanziariamente la costituzione di un soggetto consortile multidisciplinare a servizio dei professionisti e degli utenti, promossa congiuntamente dalle professioni ordinistiche e dalle associazioni di professionisti prestatori d'opera intellettuale;
 c) istituisce un apposito fondo di rotazione per il sostegno all'accesso ed all'esercizio delle attività professionali, con particolare attenzione alle donne ed ai giovani.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini esclusivi della presente legge, si intendono:

a) per attività professionale, un'attività di lavoro indipendente finalizzata ad una prestazione prevalentemente intellettuale esercitata da persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dalla legge;

b) per professione ordinistica, la professione organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme statali che ne subordinano l'esercizio al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame e all'iscrizione ad un albo o collegio;

c) per associazione professionale di prestatore d'opera intellettuale, ogni professione diversa dalla lettera b) che abbia rilevanza economica e sociale;

d) per utente di attività professionale, il soggetto destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione professionale;

e) per associazione sindacale datoriale, l'associazione sindacale che sottoscrive i contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 3

Commissione regionale dei soggetti professionali: competenze e composizione

1. Al fine di favorire il raccordo tra la Giunta regionale e le professioni, è istituita la Commissione regionale dei soggetti professionali, di seguito denominata "commissione", nominata dal Presidente della Giunta regionale.

2. La commissione formula proposte ed esprime pareri in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo:

- a) agli atti di programmazione e alle proposte di legislazione regionale connesse alla tutela delle attività professionali e degli utenti delle medesime;
 b) alla semplificazione delle procedure amministrative coinvolgenti le professioni;
 c) ai processi di innovazione delle attività professionali.

3. La commissione dura in carica tre anni ed i suoi membri, salvo il presidente, possono essere confermati una sola volta; la commissione è composta da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di professioni che la presiede;
 b) un rappresentante regionale per ogni associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato riconosciuta e rappresentativa a livello regionale di una professione ordinistica o di professione associata di prestatori d'opera intellettuali.

4. Oltre al presidente, il numero massimo dei membri della commissione è pari a quarantasette, di cui:

- a) ventidue riservati ai soggetti promossi dalle professioni ordinistiche;

b) ventidue riservati ai soggetti promossi dalle professioni associate di prestatori d'opera intellettuali;

c) tre rappresentanti sindacali datoriali per le professioni senza necessità di personalità giuridica ai fini della presenza in commissione.

5. I soggetti espressione di professioni ordinistiche e di professioni associate di prestatori d'opera intellettuali, designano ciascuno un vicepresidente.

6. Nel caso in cui le richieste di partecipazione siano superiori al numero dei membri di cui al comma 4, al fine di assicurare un'equilibrata presenza delle diverse professioni, l'individuazione dei membri avviene sulla base dei seguenti criteri, considerati congiuntamente:

a) rappresentatività anche numerica dell'associazione o della fondazione;

b) rappresentanza regionale organizzata con presenza in almeno tre province toscane;

c) rilevanza economico-sociale della professione rappresentata.

Art. 4

Organizzazione e funzionamento

1. La commissione è costituita ed opera validamente con la partecipazione di almeno ventiquattro membri.

2. La commissione è convocata dal presidente ogni due mesi o quando ne facciano richiesta almeno sette membri, ed è integrata dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione; al fine di fornire elementi conoscitivi, possono essere invitati alle sedute i responsabili dei settori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.

3. Il presidente ed i due vicepresidenti provvedono all'organizzazione dei lavori, anche prevedendo sedute tematiche secondo le modalità definite dalla commissione.

4. Per favorire l'incontro tra i prestatori dei servizi professionali e gli utenti delle attività professionali, almeno una volta l'anno alla riunione della commissione sono invitati i rappresentanti designati dal comitato regionale dei consumatori ed utenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti). Possono essere invitati, qualora se ne determini la necessità, i rappresentanti sindacali dei lavoratori dipendenti degli studi professionali, nonché i soggetti rappresentativi del mondo economico.

5. I membri della commissione non percepiscono alcuna indennità o rimborso spese.

Art. 5

Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato rappresentative di professionisti prestatori d'opera intellettuale operanti in Toscana. Condizioni per la partecipazione alla commissione regionale

1. Le associazioni e fondazioni, operanti in Toscana, rappresentative di professionisti prestatori d'opera intellettuale, che non esercitano professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, possono chiedere il riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.

2. Ai fini dell'eventuale partecipazione alla commissione regionale di cui all'articolo 3, la Giunta regionale verifica che i soggetti riconosciuti si impegnino:

a) all'adozione di un proprio autonomo programma di attività, anche se integrato o sinergico al programma perseguito dalla rispettiva associazione nazionale;

b) all'adozione di regole, a tutela dei cittadini, utili ad assicurare la massima trasparenza dei contenuti delle proprie qualifiche professionali;

c) alla definizione di un codice deontologico e delle norme per affermarne il rispetto, comprese la verifica e le sanzioni in caso di violazione;

d) alla previsione di un obbligo, adeguatamente sanzionato, di preventiva dichiarazione agli utenti relativamente all'adozione o meno dell'assicurazione di responsabilità professionale, come requisito di adesione all'associazione;

e) all'aggiornamento professionale annuale dei membri dell'associazione e alla sua realizzazione, mediante il ricorso a soggetti terzi, secondo moduli e strumenti idonei a garantire la massima professionalità, nonché la verificabilità delle attività e le relative sanzioni in caso di mancato rispetto;

f) al rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali.

Art. 6

Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato rappresentative di professioni ordinistiche che operano sul territorio regionale

1. La Regione riconosce la personalità giuridica alle associazioni e fondazioni espressioni di professioni ordinistiche operanti in Toscana che ne facciano richiesta, ai sensi della normativa statale e regionale in materia.

Art. 7

Promozione delle attività professionali

1. La Regione promuove le attività professionali

favorendo la partecipazione dei professionisti per la rapida ed efficace attuazione delle politiche europee.

2. La Regione mira a semplificare l'accesso dei cittadini e delle imprese ai fondi europei promuovendo la risoluzione delle eventuali controversie discendenti dall'attuazione delle politiche europee sia prevenendo la nascita del contenzioso attraverso il preventivo espletamento di specifiche procedure conciliative gratuite, sia attraverso la riduzione dei tempi e dei costi necessari alla risoluzione delle controversie attraverso l'utilizzo dell'arbitrato.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è istituita, presso la Giunta regionale, un'apposita sede per lo svolgimento dell'arbitrato e della conciliazione in relazione alle controversie discendenti dall'attuazione delle politiche europee tra soggetti od imprese richiedenti finanziamenti europei nelle quali l'amministrazione regionale o suoi soggetti dipendenti sono parte.

4. Le procedure conciliative e quelle arbitrali sono volontarie e non comportano oneri per l'amministrazione regionale.

5. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale valuta l'impatto delle attività promozionali di cui al presente articolo e trasmette una relazione illustrativa al Consiglio regionale.

Art. 8

Soggetto consortile multidisciplinare

1. La Regione sostiene, tramite finanziamento, la costituzione di un soggetto consortile la cui partecipazione sia aperta a tutti i soggetti professionali interessati, con competenza multidisciplinare di iniziativa autonoma e congiunta delle associazioni di cui agli articoli 5 e 6, anche mediante organizzazioni di secondo livello, a servizio dei soggetti professionali.

2. Il soggetto consortile multidisciplinare, di livello regionale, svolge, a favore delle associazioni e fondazioni riconosciute e degli utenti, le seguenti attività formative, informative ed operative:

- a) servizi di agenzia formativa;
- b) interventi di informatizzazione e di creazione di reti telematiche a fine di interscambio informativo o di erogazione dei servizi, anche in relazione a progetti di informatizzazione di servizi promossi dalla Regione;
- c) cooperazione con la Regione per l'aggiornamento dei contenuti delle qualifiche professionali;
- d) informazioni sui mezzi di conciliazione esistenti in caso di controversie tra i prestatori di servizi professionali e gli utenti;
- e) diffusione, attraverso l'individuazione delle

migliori pratiche, dei risultati delle iniziative sperimentali adottate sul territorio regionale;

f) promozione delle attività dei professionisti attraverso la costante informazione sui programmi ed attività disposti in materia di professioni dall'Unione europea.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo regionale, la Giunta regionale, mediante apposito bando, seleziona la proposta di costituzione del soggetto consortile multidisciplinare sulla base dei migliori contenuti progettuali inerenti i servizi di cui al comma 2.

4. La mancata costituzione del soggetto consortile multidisciplinare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge per difetto di iniziativa dei soggetti di cui agli articoli 5 e 6, comporta l'assegnazione delle relative risorse al fondo di rotazione di cui all'articolo 9.

Art. 9

Interventi finanziari a favore dei professionisti.

Istituzione di fondo regionale di rotazione per le professioni

1. E' costituito un fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i giovani professionisti.

2. In particolare, il fondo di cui al comma 1 provvede alla concessione di garanzia per:

a) prestiti d'onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle associazioni di professionisti prestatori d'opera intellettuali, di età non superiore ai trenta anni; il prestito è erogato per le spese di acquisizione di strumenti informatici;

b) prestiti ai giovani con età inferiore a quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali, mediante:

1) progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli organizzati, nelle forme previste dalla legge, in modo associato od intersettoriale tra giovani professionisti;

2) programmi per l'acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l'attività professionale, in coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza;

3) progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l'attività professionale.

3. Il 50 per cento dell'ammontare del fondo è riservato ai prestiti d'onore di cui alla lettera a) del comma 2.

4. Gli strumenti attuativi del piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della

Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), definiscono il supporto regionale alle iniziative di formazione e aggiornamento per i professionisti.

5. La Giunta regionale approva il regolamento di attuazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il regolamento di attuazione definisce, nel rispetto della normativa europea sui limiti degli aiuti di importanza minore "de minimis", le modalità di funzionamento del fondo e le condizioni per assicurare l'accesso delle donne al fondo.

Art. 10

Norma finanziaria

1. Ai fini del finanziamento della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.400.000,00 di cui euro 400.000,00 per il finanziamento del soggetto consortile multidisciplinare previsto all'articolo 8 cui si fa fronte con le risorse della unità previsionale di base (UPB) 513 "Interventi per lo sviluppo economico e produttivo - Spese correnti" ed euro 1.000.000,00 per la costituzione del fondo regionale di rotazione di cui all'articolo 9 cui si fa fronte con le risorse della UPB 514 "Interventi per lo sviluppo economico e produttivo - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2008.

2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2008 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo: anno 2008 in diminuzione: UPB 741 "Fondi - Spese correnti" per euro 400.000,00; in aumento: UPB 513 "Interventi per lo sviluppo economico e produttivo - Spese correnti", per euro 400.000,00.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 30 dicembre 2008

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 30.12.2008.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 12

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 10 settembre 2008, n. 296

Proponente:

Assessore Agostino Fragai

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 18 dicembre 2008

Approvata in data 30 dicembre 2008

Divenuta legge regionale 54/2008 (atti del Consiglio)

**NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE
DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI**

Relazione di accompagnamento

Premessa

Il disegno di legge della Giunta regionale in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali, ha la finalità di proporre un pacchetto di iniziative che complessivamente assicurano sia una sede istituzionale entro cui il dialogo tra Regione e mondo professionale avviene in modo strutturato e significativo, sia un miglioramento delle condizioni di lavoro del mondo professionale anche attraverso un sostegno significativo per i giovani che si trovano o nella fase di pratica professionale o nei primissimi anni di attività.

I contenuti della proposta regionale discendono dalla attualizzazione del complesso dibattito esistente in materia a livello europeo e nazionale, oltre che dal confronto con le altre realtà regionali; discendono, inoltre, dai contenuti della giurisprudenza della Corte Costituzionale che, in diverse occasioni, ha puntualizzato i limiti effettivi di un possibile intervento regionale, riducendone sostanzialmente gli spazi possibili fino ad azzerarne lo spessore per quanto attiene ai profili di raccordo istituzionale con gli ordini e collegi. Per questo motivo l'attuale disegno di legge prescinde totalmente da questi aspetti e punta alla realizzazione di una "politica del fare", finalizzata alla realizzazione di interventi concreti, utili sia per i professionisti appartenenti agli albi o collegi professionali, sia delle associazioni professionali.

Il disegno di legge è stato discusso con il complesso mondo delle professioni, anche attraverso l'apertura di un formale processo di partecipazione ai sensi della legge regionale sulla partecipazione. Il risultato di tale attività è stato proficuo sia per la Regione sia per il mondo professionale che ha avuto modo di esprimersi compiutamente ed in modo articolato su tutte le previsioni del disegno di legge.

Il taglio della proposta è dunque innovativa, anche a livello nazionale, ed è molto attesa anche dalle altre realtà regionali. La proposta occupa uno spazio che potremmo definire "neutro", non entra cioè nei profili di riordino del settore di competenza statale, ma definisce misure di intervento che torneranno utili anche nel caso che una vera riforma del settore venga realizzata a livello nazionale.

Nell'attuale contesto globale, i servizi professionali, e più in generale i servizi ad alto contenuto di conoscenza, hanno un ruolo fondamentale per la crescita e per l'occupazione, perché rappresentano una componente necessaria alla produzione di beni finali e favoriscono la competitività anche degli altri settori. Inoltre, alcuni di essi costituiscono un insostituibile strumento di tutela di alcuni diritti fondamentali dei cittadini, a partire dal diritto alla salute e alla difesa in giudizio. La loro dimensione è in crescita, coinvolgendo sempre più nuovi settori e nuovi servizi, generati dai processi di ristrutturazione e di esternalizzazione dell'industria e dalla mondializzazione della produzione e dei commerci. Anche i servizi più tradizionali sono profondamente modificati e spesso integrati con altre attività, in stretta correlazione con i processi di innovazione tecnologica.

In questa prospettiva i servizi in generale e, al loro interno, le professioni, intervengono in uno snodo critico perché è da essi che dipende una parte importante della qualità percepita della vita. Sui servizi, sull'intervento dei professionisti e, in particolare, sull'efficienza e sulla qualità di essi, bisogna poter contare affinché le energie di ciascuno possano essere dedicate principalmente a un lavoro costruttivo e soddisfacente. Ciò, quindi, valorizza notevolmente l'apporto di questo segmento dell'economia alla costruzione dello sviluppo; e, contemporaneamente e come è ovvio, lo responsabilizza: se la qualità è diffusamente inadeguata i costi sociali sono enormi e tali da costituire un potenziale freno allo sviluppo del sistema-nazione; tra l'altro perché penalizza proprio i professionisti più competenti e corretti. Sotto questo profilo la criticità della qualità dei servizi in generale non è inferiore alla criticità del sistema delle infrastrutture; è per questo che si può affermare, in linea di principio, che OGNI professione (sia pure con tutte le doverose distinzioni e gradazioni del caso) si esercita in un ambito di interesse sociale e che ogni professionista (in grado maggiore o minore) assume, insieme, un grande valore e una responsabilità nei confronti del sistema sociale nel quale opera.

E non possiamo, ovviamente, almeno accennare ai processi di internazionalizzazione che, ormai, caratterizzano ogni nazione avanzata. La globalizzazione è un altro di quei fenomeni complessi che ha una genesi ed è caratterizzato da processi che non sono controllabili puntualmente da qualcuno ma hanno delle importanti dimensioni di

“autoorganizzazione”. L’Europa è una dimensione nella quale non si può non integrarsi; e il resto del mondo è dietro l’angolo e, anzi, ormai una realtà per molti operatori economici italiani. Il mondo delle professioni è chiaramente uno di quelli maggiormente investiti dall’ampliamento dell’orizzonte territoriale e, soprattutto, culturale; e il riferimento non è tanto alla Direttiva Bolkestein, quanto all’inevitabile sviluppo “autorganizzantesi” dei processi di interfaccia tra sistemi-nazione, popolazioni, operatori economici.

Il mercato, infatti, richiede sempre più «servizi integrati»; i clienti internazionali, che si muovono nello scacchiere globale, hanno bisogno di organizzazioni professionali conosciute e presenti nei diversi paesi. Vi è la necessità non solo di difendere quote di mercato dalla presenza di studi stranieri ma, ex adverso, di conquistare segmenti e quote di mercato internazionali: in Cina, nella nuova Europa dell’est, non solo con l’industria ma anche con le organizzazioni dei servizi professionali. Tale crescita si è dimostrata inadeguata per rispondere, in qualità e quantità, alla domanda dei settori produttivi, essendo già da tempo il nostro paese un importatore netto di servizi professionali. La causa di tali ritardi è da attribuirsi soprattutto alle dimensioni e alle caratteristiche organizzative del settore anche sotto il profilo del tasso di innovazione tecnologica. Mentre in Italia il mercato dei servizi è rimasto fermo, altri paesi hanno approvato nuove regole che hanno consentito di attrarre capitali, investire in formazione e professionalità, costituire servizi multiprofessionali e interdisciplinari più rispondenti alla nuova qualità della domanda delle imprese, che debbono competere in mercati globali.

Contenuto del disegno di legge. (Art. 1 ed art. 2)

Dalla sinergica considerazione delle proposte europee e nazionali, insieme alle determinazioni della giurisprudenza costituzionale, nasce l’ossatura fondamentale della proposta che, superando definitivamente la precedente impostazione “istituzionale”, contenuta nella vecchia legge regionale, propone una nuova legge regionale i cui contenuti fondamentali sono finalizzati ad individuare, rendere operativo e semplificare le attività professionali. La legge intende disegnare uno scenario di sviluppo delle politiche regionali sulle professioni proponendone la piena adesione alle politiche regionali di sviluppo con particolare riguardo a quelle discendenti dalle politiche europee.

La legge regionale intende dunque decisamente focalizzare la propria attenzione "sul terreno del fare", ove possono superarsi con maggiore agilità i limiti posti dalla Corte costituzionale e contemporaneamente realizzare risposte concrete per i professionisti, con particolare riferimento ai giovani ed alle donne. Su questo terreno, oltretutto, più che le storiche divisioni tra vari modelli professionali, emergono e si propongono all'attenzione bisogni condivisi da tutti i professionisti. Non si discute, infatti, di profili istituzionali che potrebbero indurre a riaccendere polemiche fondate su supposte forme di equiparazioni, ma esclusivamente di modelli operativi utili per garantire lo sviluppo delle professioni. In tale nuova prospettiva gli ordini e collegi che pure sono fondamentali per la realizzazione delle finalità della legge, non sono nella loro natura di soggetti pubblici i più idonei a concretizzare ed interpretare direttamente questa nuova stagione del fare, in cui i loro profili di competenza, perlopiù ancorati a modelli di riferimento non attualissimi, mostrano i loro limiti evidenti di natura ordinamentale. Le leggi istitutive ne impediscono una fattiva operatività sul terreno dello sviluppo che diviene oggi, diversamente che nella precedente legge, il vero terreno di comune impegno.

E' stato necessario un nuovo orizzonte d'iniziativa volto a concretizzare per tutti gli ordini, come peraltro sta già autonomamente e progressivamente accadendo, forme organizzative private degli stessi capaci di concorrere nei modi e nei tempi necessari alle iniziative di sviluppo proposte dalla regione. Naturalmente nel rispetto della autonomia degli ordini è possibile sia la realizzazione di un soggetto operativo per ogni ordine, sia la proposta di un soggetto unitario o rappresentativo di un settore culturale omogeneo. E' altresì necessario che tale processo evolutivo sia in modo idoneo accompagnato dalla regione sia nella fase costitutiva degli organismi operativi, sia in quella di effettivo funzionamento degli stessi. Lo stesso percorso, peraltro in questo caso dovuto, deve essere realizzato con tempestività dalle associazioni professionali. In questo senso la legge contiene misure che coniugano efficacemente la serietà dell'esame di riconoscimento della regione con la rapidità della conclusione delle procedure. Su questo punto la Giunta regionale assume il preciso impegno di garantire il rapido espletarsi delle procedure di riconoscimento proprio in considerazione del fatto che, fino a che non vi saranno soggetti riconosciuti, non diverrà sostanzialmente operativa una parte

importante della legge. Ciò avverrà attraverso specifico atto di indirizzo rivolto agli uffici competenti, utile a garantire gli effetti ricordati.

Riconoscimento delle associazioni professionali (Art. 5)

Le associazioni e fondazioni, operanti in Toscana, rappresentative di professionisti, possono dunque richiedere il riconoscimento regionale; in particolare quelle che non esercitano professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, possono chiedere il riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto della relativa normativa in materia. Il settore competente della Giunta regionale in materia di professioni verifica, eventualmente nel caso che vi sia specifica richiesta ai fini della partecipazione alla Commissione regionale, lo specifico impegno dei soggetti riconosciuti a:

- a) l'adozione di un proprio autonomo programma di attività, anche se integrato o sinergico al programma perseguito dalla rispettiva associazione nazionale;
- b) l'adozione di regole, a tutela dei cittadini, utili ad assicurare la massima trasparenza dei contenuti delle proprie qualificazioni professionali;
- c) la definizione di un codice deontologico e le norme per affermarne il rispetto, comprese la verifica e le sanzioni in caso di violazione;
- d) l'obbligo, adeguatamente sanzionato, di preventiva dichiarazione agli utenti relativamente all'adozione o meno dell'assicurazione di responsabilità professionale, come requisito di adesione all'associazione;
- e) l'aggiornamento professionale annuale dei membri dell'associazione e l'impegno a realizzarlo, mediante il ricorso a soggetti terzi, secondo moduli e strumenti idonei a garantire la massima professionalità, nonché la verificabilità delle attività e le relative sanzioni in caso di mancato rispetto;
- f) il rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali.

La Commissione regionale (Art. 3).

La Commissione regionale rappresenta la sede in cui regione e mondo delle professioni reciprocamente interagiscono alla ricerca di positivi spazi di azioni comuni. Alla commissione partecipano esclusivamente le strutture (fondazioni od associazioni) private espressioni del mondo ordinistico ed associativo riconosciute dalla Regione.

La Commissione formula proposte ed esprime pareri in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo:

- a) agli atti di programmazione e alle proposte di legislazione regionale connesse alla tutela delle attività professionali e degli utenti delle medesime;
- b) alla formazione, all'orientamento e all'aggiornamento dei professionisti;
- c) alla semplificazione delle procedure amministrative coinvolgenti le professioni;
- d) ai processi di innovazione delle attività professionali.

La Commissione dura in carica tre anni ed i suoi membri, salvo il Presidente, possono essere confermati una sola volta; è composta da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di professioni che la presiede;
- b) un rappresentante regionale per ogni associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato riconosciuta e rappresentativa a livello regionale di una professione ordinistica o non ordinistica.

Nel caso in cui le richieste di partecipazione siano superiori ai posti previsti, al fine di assicurare un'equilibrata presenza delle diverse qualificazioni professionali, l'individuazione dei membri avviene sulla base dei seguenti criteri, considerati congiuntamente:

- a) rappresentatività anche numerica dell'associazione o della fondazione;
- b) rappresentanza regionale organizzata con presenza in almeno tre province toscane;
- c) rilevanza economico-sociale della professione rappresentata.

Promozione delle attività professionali (Art. 7)

L'articolo prevede, in concreto la partecipazione dei professionisti alle attività della regione, in particolare con riferimento all'attuazione delle politiche europee. Si tratta di un intervento assolutamente innovativo che coinvolge il mondo delle professioni nel momento della eventuale risoluzione di controversie discendenti dall'attuazione delle politiche europee.

La struttura multidisciplinare consortile (Art. 8)

Oltre che al momento della strutturazione dei diversi soggetti operativi, il sostegno della Regione si realizza nello start-up di una apposita iniziativa consortile multidisciplinare, promossa direttamente da

soggetti emanazione di ordini ed associazioni, quale strumento di raccordo delle associazioni e fondazioni riconosciute. Questa struttura posta al servizio dei professionisti e degli utenti dei servizi professionali, dovrebbe favorire l'autonoma iniziativa dei soggetti professionali volta a semplificare le attività amministrative. La struttura multidisciplinare di livello regionale espressione congiunta del settore ordinistico e non ordinistico, svolge le seguenti attività:

- a) servizi di agenzia formativa;
- b) interventi di informatizzazione e di creazione di reti telematiche a fine di interscambio informativo o di erogazione dei servizi, anche in relazione a progetti di informatizzazione di servizi promossi dalla Regione;
- d) cooperazione con la Regione per l'aggiornamento dei contenuti delle qualificazioni professionali;
- e) informazioni sui mezzi di conciliazione esistenti in caso di controversie tra i prestatori di servizi professionali e gli utenti;
- f) diffusione, attraverso l'individuazione delle migliori pratiche, dei risultati delle iniziative sperimentali adottate sul territorio regionale;
- g) promozione delle attività dei professionisti attraverso la costante informazione sui programmi ed attività disposti in materia di professioni dall'Unione europea;
- h) nel rispetto della normativa nazionale e regionale sulla semplificazione delle procedure amministrative ed in collaborazione con la Regione:

La Regione sostiene finanziariamente l'avvio delle attività della struttura multidisciplinare attraverso uno specifico contributo atto a favorire la nascita della struttura da assegnare mediante bando pubblico alla migliore proposta di intervento.

I contributi ai giovani: Il prestito d'onore (Art. 9).

In questo particolare settore la regione non è mai intervenuta, né direttamente né attraverso i fondi europei, con interventi di spesa finalizzati alla crescita delle attività professionali. La legge prevede la costituzione di un fondo regionale di rotazione per la concessione di prestiti agevolati per i giovani professionisti. In particolare, il fondo provvede all'erogazione di garanzie al sistema bancario per:

- a) la concessione di un contributo quale prestito d'onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle associazioni professionali, di età non superiore ai trenta anni; il

prestito è erogato per le spese di acquisizione di strumenti informatici e per la partecipazione ad iniziative di formazione;

b) la concessione, ai giovani con età inferiore a quaranta anni, di un contributo finalizzato al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali, mediante:

1) progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli organizzati nelle forme previste dalla legge, in modo intersettoriale tra più giovani professionisti;

2) programmi per l'acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l'attività professionale, in coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza;

3) progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l'attività professionale.

Con apposito regolamento sono definite, nel rispetto della normativa europea sui limiti de minimis, le modalità di funzionamento del fondo e le condizioni per assicurare l'accesso delle donne al fondo. Il 50 per cento dell'ammontare del fondo è riservato ai prestiti d'onore.